



Comune di Albaredo Per San Marco

(Provincia di Sondrio)

ORDINANZA n.3/2008

PROT. 1332/08/04

Il Sindaco

Vista la nuova Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 30 "normativa in materia di orari degli esercizi commerciali", che modifica ed integra la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 "disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali", che prevede una nuova regolamentazione per il settore del commercio sia degli orari sia delle aperture domenicali e festive, a partire dal 28.05.2008, data di entrata in vigore della legge;

Considerato che gli orari degli esercizi di vendita sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri emanati dal Comune sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti;

Preso atto delle innovazioni introdotte dalle disposizioni legislative in argomento;

Tenuto conto che sul territorio comunale non sono presenti medie e grandi strutture di vendita, ma solamente esercizi di vicinato;

Ravvisata la necessità nel generale e pubblico interesse, di provvedere alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di piccolo commercio al dettaglio esistenti;

Acquisito il parere favorevole dell'associazione di categoria e delle organizzazioni locali dei consumatori;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

ordina

per i motivi in narrativa esposti, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa osservano a **partire dal 28.05.2008** le seguenti disposizioni in materia di apertura e di chiusura di cui alla Legge Regionale n. 30/2007 e successive integrazioni e modificazioni come di seguito richiamate;

**PER I NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO
per i settori ALIMENTARI E NON ALIMENTARI in sede FISSA siti sul territorio comunale**

che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni seguenti:

- fatto salvo quanto di seguito disposto, gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 07.00 (sette) alle ore 22.00 (ventidue);
- facoltà del Comune di estendere la fascia di apertura tra le ore 5.00 (cinque) e le ore 24.00 (ventiquattro) sentito il parere delle associazioni di categoria locali;
- nel rispetto di queste fasce orarie l'esercente può liberamente determinare l'orario del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere.

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la mezza giornata di **chiusura infrasettimanale (facoltativa)** che può essere scelta a discrezione dell'esercente.

Nel rispetto dei limiti di orario di cui sopra, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono effettuare l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive con riferimento all'intero anno solare.

dispone

A tutti gli operatori del commercio è dato obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dei propri esercizi mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Le disposizioni della presente ordinanza, ad accezione dell'art. 5 bis comma 12) della L.R. 22/2000 come modificato dalla L.R. 30/2007, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- rivendite di generi di monopoli;
- rivendite di giornali, riviste e periodici;
- gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- esercizi vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuale e fluviali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (Legge 1034/71), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'artt. (DPR 1199/71).

Chiunque non rispetterà le disposizioni sopra menzionate sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 5 ter della L.R. n. 22/2000 modificato dalla L.R. n. 30/2007.

L'ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi commerciali ed entra in vigore dalla data odierna.

Il Servizio Commercio è incaricato della diffusione del presente provvedimento, Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integr. è il Segretario Comunale Dott. Bianchini Giulio.

Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per l'esatta applicazione del medesimo le cui violazioni verranno punite come per legge.

Dalla residenza municipale, 18.06.2008

Il Sindaco
Patrizio Del Nero

Copia della presente ordinanza viene:

- affissa all'albo pretorio
- notificata agli esercizi esistenti sul territorio
- associazione commercianti
- confederazioni sindacali (cgil, cisl, uil)
- adiconsum c/o CISL
- federconsumatori c/o CGIL